




*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

Commissione per le
Valutazioni dell'Impatto Ambientale



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio
Commissione VIA

prot. CVIA - 2006 - 0004422 del 02/11/2006



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio
Direzione Salvaguardia Ambientale

prot. DSA - 2006 - 0028282 del 06/11/2006

Direzione per la Salvaguardia
Ambientale

Divisione III

c.a. Dott. Raffaele Ventresca

SEDE

Spett.le V.


Ref. Mittente

OGGETTO: Trasmissione parere n. 832 del 12/10/06.

Si trasmette copia conforme del parere n. 832 del 12 Ottobre 2006 riguardante il progetto Parere art. 8 DPCM 20/09/05 Centrale di Ronco all'Adige - Adige Energia srl - sottoscritto da tutti i votanti.

All.: c.s.

Il Segretario della Commissione VIA
(Luciana Lo Bello)



*per
Albergo Bell*

MINISTERO DELL'AMBIENTE
COMMISSIONE PER LE VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE

Parere n.832

del 12/10/2006

Progetto: **Parere art. 8 DPCM 20/09/05 Centrale di Ronco all'Adige**
Proponente: **Adige Energia srl**

Handwritten signatures and initials:
A large collection of handwritten signatures and initials is scattered across the bottom half of the page, including a prominent 'A' at the bottom left, a 'B' at the top right, and various other stylized marks.

LA COMMISSIONE PER LE VALUTAZIONI DELL'IMPATTO AMBIENTALE

1. PREMESSA

Con il parere n. 777 del 30 marzo 2006 la Commissione VIA ha espresso **Parere interlocutorio negativo** circa la compatibilità ambientale in merito alla proposta della Adige Energia S.r.l. di realizzare una Centrale a Ciclo Combinato alimentata a gas naturale, con una potenza elettrica di circa 800 MW, nel comune di Ronco all'Adige (VR).

In data 18/05/2006 con nota prot. n. DSA-0013718, la DSA in riferimento all'art.10 bis della Legge n.241/1990.

- ha dato comunicazione circa i motivi che ostano l'accoglimento della domanda inoltrando alla Società Adige Energia S.r.l. il parere interlocutorio negativo n. 777 del 30/03/2006 espresso dalla Commissione VIA;
- ha invitato la Società Adige Energia S.r.l. a presentare per iscritto le proprie osservazioni corredate da documentazione esplicativa in merito al predetto parere interlocutorio negativo.

Con nota del 26/05/2006 acquisita dalla DSA – Divisione III al prot. n. 0014648 la Società Adige Energia S.r.l. ha provveduto a trasmettere le proprie considerazioni in merito al parere negativo formulato dalla Commissione VIA.

In data 30/05/2006 con nota prot. DSA-2006-0014805 acquisita al prot. n. CVIA-2006-001982 del 30/05/2006 la DSA – Divisione III trasmettendo le considerazioni formulate dal proponente chiede alla Commissione VIA di voler comunicare, con riguardo al parere interlocutorio negativo già reso, le proprie considerazioni in merito alle osservazioni presentate dalla Società Adige Energia S.r.l. al fine di consentire il perfezionamento degli atti finalizzati alla conclusione del procedimento di VIA.

In data 06 giugno 2006 con nota prot. n. CVIA-2006-0002098, il Presidente della Commissione VIA ha assegnato l'istruttoria per l'espressione del parere ai sensi dell'art. 8, lettera e) del DPCM 20 settembre 2005 al Gruppo Istruttore composto da:

- Ing. Rocco Simone (Referente);
- Ing. Marcello Marinelli;
- Avv. Franco Ravenni

R

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

2. OSSERVAZIONI DEL PROPONENTE E VALUTAZIONI

A. Atmosfera

Nel parere interlocutorio negativo N. 777 del 30/03/2006 si evidenzia che:

1. **"Nello SIA è riportato un quadro sintetico della situazione della qualità dell'aria della zona e le misure sono riferite a limiti non più in vigore. Devono essere riportati dati e informazioni analitici che consentano di conoscere gli andamenti delle concentrazioni dei principali inquinanti e di valutare se sussistano rischi di superamento dei valori limite vigenti (DM 60/02). Si suggerisce di reperire i dati provenienti dalla rete di monitoraggio regionale della qualità dell'aria."**
2. **"La pianura padana ha una situazione meteorologica particolare (calme di vento molto frequenti, inversione termica a basse quote ecc.), molto sfavorevole alla dispersione degli inquinanti. Si chiede di chiarire in dettaglio le ipotesi utilizzate nella modellazione che fanno ritenere a codesta società che l'analisi svolta sia adeguata a simulare la effettiva situazione della pianura padana."**

- In riferimento al punto 1 D.M. 60 del 2002 -

Osservazioni del Proponente

Il proponente, nella relazione presentata, dichiara che il riferimento normativo invocato dalla Commissione VIA, D.M. 60 del 2002, non costituisca il principale referente normativo. Inoltre dichiara che nel nostro ordinamento esistono limiti sulle concentrazioni all'emissione in atmosfera e che tali limiti incidono direttamente nell'istruttoria per il rilascio di autorizzazioni.

Valutazioni della Commissione VIA

La Commissione VIA ritiene che: i valori limiti delle concentrazioni di inquinanti in atmosfera, imposti dal D.M. 60 del 2002, sono utilizzati come riferimenti per la caratterizzazione della qualità dell'aria nella zona interessata dall'intervento.

La Commissione VIA ritiene che: i valori limiti alle emissioni dal camino sono imposti ai fini della prevenzione e della limitazione dell'inquinamento atmosferico.

La Commissione VIA ritiene che: il rispetto dei valori limiti alle emissioni dal camino è condizione necessaria ma non sufficiente ai fini del giudizio di compatibilità ambientale.

- In riferimento al punto 2 "Modelli utilizzati per il calcolo delle concentrazioni al suolo" -

Osservazioni del proponente

Il proponente dichiara che il codice di calcolo utilizzato per il calcolo delle concentrazioni al suolo di inquinanti emessi dal camino (ISC3) rientra tra le migliori tecnologie disponibili.

Valutazioni della Commissione VIA

La Commissione VIA ritiene che: nel parere interlocutorio negativo non veniva affatto messo in discussione la validità del codice di calcolo ISC3 ma bensì si chiedeva di chiarire in dettaglio i parametri e le variabili meteorologiche utilizzate nella simulazione del trasporto e dispersione degli inquinanti emessi dalla centrale e dimostrare che l'analisi svolta sia adeguata a simulare la effettiva situazione dell'area di interesse.

B. Ambiente idrico

Nel parere interlocutorio negativo N. 777 del 30/03/2006 si evidenzia che:

Dalla documentazione presentata non risulta che il proponente abbia tenuto in debito conto la particolare complessità e vulnerabilità dell'ambiente idrico dell'area interessata dal progetto. **Pertanto, risulta necessitare un livello di approfondimento adeguato nella caratterizzazione ed analisi della componente ambientale interessata;**

- non viene prodotto uno studio di fattibilità sul prelievo delle acque, né una caratterizzazione sul deflusso medio disponibile né un'analisi accurata degli scarichi;
- non è ben chiara la fonte dalla quale verrà prelevata l'acqua ad uso industriale per la centrale.

Osservazioni del proponente

Nella relazione presentata dal proponente non viene presentata nessuna nuova documentazione atta a colmare le carenze e le incongruenze riscontrate dal GI. Non viene fornita **nessuna documentazione aggiuntiva inerente la caratterizzazione della fonte dalla quale verrà prelevata l'acqua** ad uso industriale. Il proponente sottolinea solo il fatto che i prelievi idrici comportano un contenuto impatto sul regime idraulico dell'area, in quanto viene sottratta e consumata una modesta frazione del deflusso medio annuo disponibile.

[Area containing multiple handwritten signatures and initials in black ink.]

Valutazioni della Commissione VIA

La Commissione VIA ritiene che: non siano stati sciolti i dubbi sul fatto che non è ben chiara la fonte dalla quale verrà prelevata l'acqua ad uso industriale.

La Commissione VIA ritiene che: prima di esprimere un giudizio sul potenziale impatto necessita una caratterizzazione chimico-fisico dello stato ante operam della componente interessata.

C. Opere connesse

Nel parere interlocutorio negativo N. 777 del 30/03/2006 si evidenzia che:

- Nel progetto si prevede la realizzazione di una rete elettrica locale ad isola a 132 KV alimentata dalla Centrale ed indipendente dal Sistema Elettrico Nazionale. Nel progetto presentato appare non esaustiva la descrizione dell'opera, poiché il proponente ha presentato solo una "sintesi di fattibilità". Occorre quindi per poter emettere un parere fondato, approfondire i vari problemi connessi all'elettrodotta, che è comunque un'opera connessa, e ne va tenuto conto nella valutazione degli impatti.*
- Nel progetto si prevede la realizzazione di una rete locale per la fornitura di calore a bassa temperatura sia per il teleriscaldamento che per la fornitura di calore a impianti di serricoltura. A tal proposito, tra i documenti presentati dal proponente, non risulta nessun progetto di fattibilità e nessun accordo di programma tra enti locali ed eventuali enti gestori.*

Osservazioni del proponente

Nella relazione il proponente evidenzia che in sede di conferenza di servizi del 9 settembre 2004 presso il MAP il rappresentante MAP afferma che "pur se il progetto nel suo complesso prevede anche il terminale alla sottostazione a 132 kV, la rete isolata non è da ricomprendere nell'iniziativa nella quale si richiede l'autorizzazione ai sensi della legge 9 aprile 2002 n.55".

Il proponente dichiara che la rete elettrica locale a 132 kV non deve essere considerata opera connessa ma bensì come opera che rientra nel quadro delle **compensazioni dirette** per offrire vantaggi alla popolazione locale.

Valutazioni della Commissione VIA

La Commissione VIA ritiene che: dai grafici di progetto la sottostazione per la rete isolata a 132 kV risulta direttamente connessa ad uno dei tre generatori elettrici.

La Commissione VIA ritiene che: proprio in virtù del fatto che la rete locale viene presentata come una iniziativa rientrante nel quadro delle *compensazioni dirette*, **necessita una documentazione che dimostri la fattibilità tecnica e ambientale dell'opera** a prescindere dal suo iter autorizzativo.

La Commissione VIA ritiene evidenziare il fatto che nel verbale della conferenza di servizi del 9 settembre 2004 il **rappresentante del GRTN** fa presente che: **"l'elaborato presentato dal proponente in merito alla connessione in esame dovrà essere opportunamente integrato e corretto, inoltre è opportuno eliminare alcune incongruenze tra quanto scritto nelle relazioni tecniche e quanto riportato sui disegni costituenti il progetto"**.

D. Siti di Interesse Comunitario

Nel parere interlocutorio negativo N. 777 del 30/03/2006 si evidenzia che:

- Nel luglio 2004 il tratto di fiume "Adige tra Verona est e Legnago" veniva identificata come SIC con codice IT3210042. SIC approvato con DGR n. 2673 del 06.08.2004 della Regione Veneto; Modificato in "Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine" con DPGR n. 241 del 18.05.2005. *A tal proposito, data la vicinanza e l'importanza del SIC, si sarebbe dovuto produrre una valutazione di incidenza della CTE sul SIC IT3210042.*

Osservazioni del proponente

Il proponente evidenzia che **l'area oggetto di intervento è situata a circa 2 km dal SIC.**

Il proponente precisa che le valutazioni effettuate in relazione alle interazioni della centrale sull'ambiente circostante hanno chiarito che **"sulla base dei dati riportati, ottenuti con l'utilizzo del codice di calcolo, si può affermare che i contributi della centrale non modificheranno lo stato della qualità dell'aria preesistente e quindi non sono previsti effetti sulle componenti flora e vegetazione"**.

Valutazioni della Commissione VIA

La Commissione VIA ritiene che: le interferenze dell'opera in progetto con il sistema ambientale considerato, **ai fini della valutazione di incidenza** secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G del DPR 357/97, **devono essere descritte con riferimento a tutte le componenti abiotiche, biotiche e ecologiche.**

3. CONCLUSIONI

Considerato che, dalle osservazioni contenute nella relazione presentata ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/90, non emergono elementi tecnici significativi tali indurre a riconsiderare le conclusioni espresse nel parere n.777 del 30/03/2006.

La Commissione VIA ritiene di confermare il parere interlocutorio negativo n.777 del 30/03/2006.

Ing. Bruno AGRICOLA

Avv. Filippo BERNOCCHI

Dott. Roberto BISOGNO

Dott. Andrea BORGIA

Ing. Antonio CASTELGRANDE

Dott.ssa Paola CEOLONI

Dott. Siro COREZZI

Pof. Ing. Franco COTANA

Ing. Iginio Di FEDERICO

Prof. Dott. Alfonso Di MUCCIO

Ing. Mauro DI PRETE

Dott. Cesare DONNHAUSER

Ing. Lisandro GAMBOGI

Prof.ssa Dott.ssa Paola GIRDINIO

Dott. Marcello IOCCA

Arch. Giorgio MARCHETTI

Ing. Marcello MARINELLI

Dott.ssa Francesca MARRANGHELLO

Ing. Mario MASSARO

Ing. Antonio MAZZON

Boy
Roberto Bisogno
Andrea Borgia
Antonio Castelgrande
Paola Ceoloni
Siro Corezzi
Franco Cotana
Iginio Di Federico
Alfonso Di Muccio
Mauro Di Prete
Cesare Donnhauser
Lisandro Gambogi
Paola Girdinio
Marcello Iocca
Giorgio Marchetti
Marcello Marinelli
Francesca Marranghello
Mario Massaro
Antonio Mazzon

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

[Handwritten marks]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]


[Handwritten marks]

Ing. Michele MIRELLI
Ing. Alvaro PALAMIDESSI
Arch. Eleni PAPAELUDI MELIS
Dott.ssa Marina PENNA
Arch. Giancarlo PENNESTRI
Dott.Ing. Gianfranco PRATI
Dott. Enrico PROIA
Avv. Franco RAVENNI
Dott. Vincenzo RUGGIERO
Ing. Rocco SIMONE
Prof. Fausto Maria SPAZIANI
Dott. Carlo TERSIGNI
Ing. Prof. Antonio VENDITTI

[Handwritten signatures on a dotted line background, corresponding to the names on the left.]

[Handwritten mark]

5
3/14/2006



[Handwritten signature]

[Handwritten marks]